

Avv. Rossella Sciolti
Via Santo Stefano, 16 - 40125 Bologna
Tel. 051221799 Fax 051228086
e-mail: rossella.sciolti@dgblex.it

Studio Legale
Avv. ti Montanari Cattani & Colli
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Largo M. Gerra, 3 - 42124 Reggio Emilia
tel. 0522.507157 - fax 0522.507161
P.Iva e C.F. 02104360355

TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO EMILIA

- SEZIONE LAVORO -

NEL PROCEDIMENTO RGL N. 920/2012

UDIENZA 11.01.2013 H. 11.15 - GIUDICE DOTT. VEZZOSI

MEMORIA DI DIFESA

nell'interesse di **Selecta S.p.A.**, corrente in San Martino in Rio (Reggio Emilia), via della Resistenza n. 47, C. F. e P. IVA 019619000246 in persona del Legale rappresentante *pro tempore* Ing. Gianni Lodi (C.F. LDOGNN57E12H500J), rappresentata e difesa dall'avvocato Rossella Sciolti (C.F. SCLRSL61D54A944Z) del Foro di Bologna (numero telefax 051.228086, indirizzo di PEC: rossella.sciolti@ordineavvocatibopec.it), ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Giordano Colli (C.F. CLLGDN74E01G337F) in Reggio Emilia (RE), Largo Marco Gerra n. 3 (numero telefax 0522.507161, indirizzo di PEC: giordano.colli@ordineavvocatireggioemilia.it), giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto

- resistente

nel ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da

Sig. Filazzola Antonio Sante (C.F. FLZNNS71S01D547J)

- avv. Debora Vadrucci

contro

Selecta S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

*** * ***

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (rubricato con RG n. 920/2012), notificato in data 6.10.2012 alla società "*Selecta s.p.a. - Soluzioni per comunicare*" il sig. Antonio Sante Filazzola ha chiesto all'Ill.mo Giudice del lavoro adito la condanna della società al pagamento in proprio favore "*della somma di € 630,00*", senza specificarne il titolo, oltre ad € 20.000,00 asseritamente dovuti per "*risarcimento del danno subito a causa delle indotte dimissioni*" (pag. 9 ricorso).

Si costituisce in giudizio a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore Avv. Rossella Sciolti del Foro di Bologna, mediante il deposito presso la Cancelleria del Tribunale del lavoro adito della

presente memoria difensiva e del relativo fascicolo atti e documenti, la società Selecta S.p.A., in persona del Legale rappresentante *pro tempore* Ing. Gianni Lodi.

La difesa scrivente contesta in fatto ed in diritto l'ammissibilità e il fondamento dell'azione promossa dal sig. Filazzola, chiedendone l'integrale rigetto, per tutti i seguenti

MOTIVI

FATTO E DIRITTO

1) In via preliminare: sull'inesistenza del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 comma 2 c.p.c. e sulla nullità della notifica.

Si eccepisce in primo luogo l'inesistenza *ex art.* 414 comma 2 c.p.c. del ricorso introduttivo del giudizio, e la conseguente nullità e/o inesistenza della notificazione, per le ragioni che seguono.

A norma dell'art. 414 comma 2 c.p.c. richiamato, il ricorso deve contenere, tra l'altro, l'indicazione di: *"il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto"*.

Una corretta lettura della documentazione anche *ex adverso* prodotta (doc. n. 1, 5, 6, 11 fascicolo ricorrente) rende di immediata evidenza l'erronea individuazione ed indicazione della controparte passivamente legittimata, e ciò tanto nella *vocatio in ius* quanto in tutte le parti del ricorso, tra cui l'intestazione, le conclusioni rassegnate, le domande proposte, i capitoli testimoniali, ecc.

Il ricorso è stato cioè proposto e notificato a *"Selecta s.p.a. – Soluzioni per comunicare"*, soggetto inesistente, e non già, come correttamente avrebbe dovuto essere (doc. n. 1), a Selecta S.p.A. (di seguito anche *"Selecta"* e/o la *"Società"*): quanto precede, valga precisarlo, nonostante parte ricorrente abbia allegato al ricorso i contratti di lavoro e le buste paga, il che dimostra, se ce ne fosse stato bisogno, come dovessero essere ben note al ricorrente l'effettiva e reale denominazione e ragione sociale della Società.

Invece, il ricorrente NON svolge in atti alcuna domanda nei confronti di Selecta S.p.A.

Ebbene, *"relativamente alla nullità dell'atto di citazione, per errata individuazione del convenuto, occorre distinguere l'ipotesi in cui sia erroneamente indicato il soggetto citato dall'ipotesi in cui l'errata indicazione dello stesso sia"*

imprecisa al punto da rendere assolutamente incerto che sia convenuto un soggetto od un altro tra soggetti esistenti ed infine l'ipotesi in cui sia citato un soggetto sicuramente inesistente, ovvero indicato in modo tanto sommario da non renderlo in alcun modo individuabile. Orbene, nel primo caso, la citazione è solo irregolare, nel secondo è nulla ai sensi dell'art. 164 c.p.c. comma 1 mentre nel terzo è affetta da nullità inesistenza insanabile" (Trib. Genova Sez. II, 27.09.2010).

"Selecta s.p.a. – Soluzioni per comunicare" è un soggetto giuridicamente inesistente, e tale circostanza fonda la presente eccezione di inesistenza del ricorso e la conseguente eccezione di nullità della notifica. Nel caso di specie, infatti, non si versa in un'ipotesi di erronea indicazione del soggetto passivamente legittimato, bensì si è avuta l'intimazione di un soggetto inesistente, il ché implica un vizio di costituzione del rapporto processuale.

Conferma di quanto precede viene altresì dal dato per cui, anche nella denegata ipotesi in cui le domande proposte dal ricorrente dovessero essere reputate fondate dall'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, alcuna pretesa, tantomeno sotto il profilo esecutivo, sarebbe azionabile nei confronti di Selecta S.p.A., essendo *"Selecta s.p.a. – Soluzioni per comunicare"* il soggetto (inesistente) nei confronti del quale sono state rivolte le domande proposte dal ricorrente.

Visto il carattere assorbente dell'eccezione sopra svolta, e la rilevata inesistenza del ricorso, le difese successive vengono rassegnate per mero tuziorismo e senza che ciò valga in alcun modo quale accettazione del contraddittorio rispetto alle domande di cui al ricorso.

* * *

2) Ancora in via preliminare: nullità del ricorso per nullità della procura *ad litem* in calce al ricorso introduttivo.

Si eccepisce la nullità del ricorso per difetto di valida procura alle liti.

Dall'art. 83, 3° comma, c.p.c., che prevede che *"la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce"*, discende infatti l'insufficienza, nella fattispecie, della materiale annessione all'atto della procura *ad litem* originariamente rilasciata in calce al ricorso introduttivo, in quanto la norma considera comunque necessaria la presenza, all'interno della procura, degli elementi minimi necessari per ricollegarla ad un determinato atto giudiziario.

All'opposto di quanto prescritto, la genericità della procura apposta in calce fonda il dubbio relativo alla riferibilità della stessa alle domande che la precedono, stante altresì lo spazio rimasto "in bianco" nel ricorso prima della congiunzione materiale, l'assenza della numerazione successiva a quella precedente sui fogli dell'atto aggiunto e la mancanza della data sull'atto conferitivo dei poteri al difensore.

Manca, infine, qualsivoglia riferimento al giudizio per il quale la procura sarebbe stata sottoscritta e conferita.

Deve pertanto essere dichiarato nullo il ricorso per nullità *ex art. 83 c.p.c.* della procura (peraltro parzialmente illeggibile nella copia notificata), in quanto non riferibile con certezza né alla domanda proposta né al giudizio di cui si tratta nell'atto cui essa è congiunta.

* * *

3) Sulla richiesta di corresponsione degli straordinari.

L'Ing. Filazzola ha lavorato alle dipendenze di Selecta a far data dal 3.09.2007 (doc. n. 3 e 4), allorquando fu assunto con qualifica di impiegato, mansioni di analista programmatore ed inquadramento al livello B1 CCNL dipendenti aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali (doc. n. 2).

Al ricorrente veniva riconosciuta una retribuzione mensile netta pari ad € 1.350,00, corrisposta per 13 mensilità e omnicomprensiva di eventuali ore di straordinario (c.d. straordinario forfettizzato, doc. n. 3).

Successivamente, nel corso del 2010, il ricorrente comunicava alla Società di non essere più disponibile a prestare attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro.

La circostanza è incontestata ed anzi ammessa da controparte.

Preso atto della volontà, dichiarata dal ricorrente, di non prestare attività eccedente il normale orario di lavoro, Selecta legittimamente disponeva la revoca della forfettizzazione delle ore di straordinario, per l'effetto comunicando al dipendente che *"le ore di straordinario che Lei effettuerà dovranno essere richieste preventivamente ed autorizzate dal Suo Responsabile"* (doc. n. 8). (12/2010)

④ Di fatto è nato sotto altro nome straordinario quando c'è
stato bisogno come atteso la buona paga del mese di
dicembre (e appunto perché
le di dicembre 2010 =

Avv. Rossella Sciolti
Via Santo Stefano, 16 - 40125 Bologna
Tel. 051221799 Fax 051228086
e-mail: rossella.sciolti@dgblex.it

Ma è vero + che ④

In sostanza, essendo venuta meno la disponibilità dell'Ing. Filazzola alla prestazione di lavoro straordinario, e non effettuando più il dipendente, di fatto, alcuna prestazione a tale titolo, la Società revocava la forfetizzazione delle eccedenze di orario e riconduceva la prestazione di lavoro straordinario in regime di pagamento quale previsto dall'art. 29 – parte prima “Norme Generali” e dall' art. 2 – parte terza “Impiegati” del CCNL applicabile (doc. n. 2).

Si evidenzia che tanto la decisione di non effettuare prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, quanto la determinazione in ordine alle dimissioni, sono state adottate dal ricorrente in piena libertà ed autonomia di scelta, né controparte fornisce del resto prova o indizio di prova idonea ad inficiare tale certezza.

*

Premesso che la prassi aziendale che preveda la liquidazione, in favore dei dipendenti, di uno straordinario forfetizzato costituisce, pacificamente, attribuzione legittima in quanto attributiva di un trattamento più favorevole rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva (Cass. civ. Sez. lavoro, 18.08.2004, n. 16157), è chiaro che una siffatta liquidazione ha senso e giustificazione (solo) se ed in quanto le ore di straordinario vengano effettivamente prestate da parte del dipendente.

Nel caso di specie l'Ing. Filazzola, per propria espressa ammissione e scelta, non ha più svolto attività lavorativa eccedente il normale orario di lavoro nel periodo da gennaio 2011 a marzo 2011, per cui è causa, sì che risulta del tutto legittima e coerente con le previsioni di legge e di CCNL la decisione della Società di revocare il compenso per lavoro straordinario forfetizzato, applicando il regime previsto dal CCNL, di pagamento puntuale delle ore eccedenti il normale orario di lavoro.

Posto che il ricorrente – lo si ribadisce, per sua espressa ammissione - non ha svolto né prova di avere svolto ore di lavoro straordinario nel periodo gennaio 2011 / marzo 2011, il medesimo non ha evidentemente titolo alcuno per pretendere comunque il pagamento dell'importo pari ad € 630,00 per cui agisce.

È infatti noto che “Il compenso per lavoro straordinario forfetizzato non può considerarsi quale normale retribuzione in virtù della continuità dell'erogazione e della mancata verifica da parte del datore di lavoro sull'effettivo espletamento di lavoro straordinario, con la conseguenza che esso non è coperto dalla garanzia di irriducibilità della

retribuzione e può essere unilateralmente escluso dal datore in conseguenza di una diversa organizzazione del lavoro che comporti la verifica delle prestazioni straordinarie effettivamente rese dal lavoratore e del pagamento delle stesse a norma di contratto” (Trib. Milano, 2/05/2003).

Si contestano pertanto integralmente gli importi indicati *ex adverso* essendo peraltro sempre stato rispettato in costanza di rapporto, il diritto del dipendente ad una adeguata maggiorazione della retribuzione.

* * *

4) Sull'infondatezza ed inammissibilità della domanda di risarcimento del danno.

Controparte richiede la condanna della Società al risarcimento del presunto danno “*subito a causa delle indotte dimissioni*” (pag. 9 ricorso), determinato nella somma di € 20.000,00, danno del tutto privo di qualsivoglia supporto probatorio e quantificato in modo assolutamente arbitrario.

La richiesta è, con tutta evidenza, inconsistente ed inammissibile e risulta, già ad una prima lettura, nelle doglianze sollevate e circostanze riferite, estremamente generica ed assolutamente priva di dati fattuali.

A seguito della risoluzione del rapporto per cui è causa, il ricorrente ha percepito tutte le competenze dovute per l'attività lavorativa svolta, a termini di contratto e di legge. Nessun altro onere sussiste pertanto a carico di Selecta.

Peraltro, risulta meramente non credibile e non comprovato che, rideterminata le gestione delle ore di lavoro straordinario, il ricorrente sarebbe stato impossibilitato a “*soddisfare le proprie esigenze personali?*” (quali?) e per l'effetto “*costretto a dimettersi?*”.

Non è stato infatti prodotto un solo documento a riprova dei costi cui il ricorrente avrebbe dovuto fare fronte né, tantomeno, della “*propria quota mensile dovuta per l'acquisto della casa in comproprietà*” (pag. 5 ricorso) - di cui, a ben vedere, non è stato nemmeno astrattamente quantificato l'ammontare -.

Francamente, a fronte della genericità delle deduzioni avversarie sul punto, non pare nemmeno credibile che il ricorrente abbia rinunciato ad un rapporto di lavoro pluriennale a tempo indeterminato, nonché alle connesse garanzie retributive, affrontando la ricerca di un'altra

occupazione, ed il rischio di non trovarla, sol perché Selecta aveva rideterminato la gestione delle ore di straordinario, stabilendone il puntuale pagamento ove previamente richieste ed autorizzate.

La richiesta risarcitoria avanzata *ex adverso* è altresì inammissibile in quanto priva del riferimento a possibili violazioni di norme di legge e priva altresì (ciò che è ancora più grave), dell'indicazione delle ragioni di danno rivendicate, senza considerare che alcuna allegazione esiste in atti sul tipo di danno lamentato (patrimoniale / non patrimoniale), né sono stati in alcun modo esposti i criteri che hanno portato a quantificare i danni rivendicati in complessivi euro 20.000.

Pertanto, è il ricorrente stesso a dare atto di avere reperito una nuova occupazione lavorativa (pag. 4 e 5), sì che anche sotto tale profilo alcun danno sarebbe configurabile.

La genericità della richiesta e l'assenza di un benché minimo supporto documentale disvelano appieno l'infondatezza della pretesa avversaria, che dovrà essere pertanto integralmente rigettata in quanto infondata e pretestuosa.

* * *

5) Sulle istanze istruttorie *ex adverso* proposte.

a) La scrivente difesa si oppone alla richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di Selecta SpA, in quanto relativo a capitoli di prova del tutto inammissibili, anche in quanto relative a "*Selecta s.p.a. – Soluzioni per comunicare*", ed irrilevanti e comunque inerenti a fatti e circostanze rispetto ai quali il Legale Rappresentante della Società non ha conoscenza diretta. *In primis*, si evidenzia che in società per azioni di grandi dimensioni e strutturate quale è Selecta, che conta oltre 200 dipendenti, il Legale Rappresentante della società non ha, ovviamente, conoscenza delle circostanze relative all'eventuale effettuazione di ore di lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti, nè interviene direttamente nella gestione dei rapporti con i medesimi, demandata peraltro all'apposita area di gestione del personale.

Poste queste premesse, il mezzo istruttorio richiesto non può certamente raggiungere il proprio scopo tipico, ossia la confessione giudiziale, così come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza in relazione a casi analoghi (Tribunale di Caltanissetta, 30 novembre 2002).

b) In ogni caso, i capitoli di prova formulati dal ricorrente sono inammissibili, poiché del tutto generici e inidonei dimostrare l'effettiva e concreta configurabilità, nella fattispecie per cui è causa, tanto della debenza dell'importo pari ad € 630,00 quanto del preteso danno.

Sui singoli capitoli di prova, si rileva quanto segue:

cap. 1) inammissibile, in quanto documentale, non contestato ed inconferente;

cap. 2) inammissibile, in quanto documentale, non contestato ed inconferente;

cap. 3) inammissibile, in quanto documentale ed inconferente;

cap. 4) inammissibile, in quanto valutativo: *“a prescindere dallo svolgimento effettivo di lavoro straordinario e dalla quantità di ore di lavoro straordinario”* presuppone una valutazione demandata al testimone, inoltre la circostanza costituisce l'oggetto dell'accertamento richiesto al Giudicante;

cap. 5) inammissibile, in quanto inconferente, la circostanza dedotta è del tutto irrilevante;

cap. 6) inammissibile, in quanto inconferente, la circostanza dedotta è del tutto irrilevante e generico (non è indicato il periodo di riferimento né le circostanze di fatto relative al rapporto cui il capitolo si riferisce);

cap. 7) inammissibile, in quanto valutativo: *“a prescindere dallo svolgimento dell'orario straordinario”* presuppone una valutazione demandata al testimone, inoltre la circostanza *“a titolo di indennità per lavoro straordinario”* costituisce l'oggetto dell'accertamento richiesto al Giudicante;

cap. 8) inammissibile, in quanto documentale;

cap. 9) inammissibile, in quanto documentale;

cap. 10) inammissibile, in quanto documentale.

c) Ci si oppone altresì al richiesto ordine di esibizione *ex art.210 cpc* in quanto l'istanza è formulata in termini inammissibilmente generici ed esplorativi.

* * *

Tutto ciò premesso

Selecta S.p.A., in persona del Legale rappresentante *pro tempore, ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

chiede

che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e previa ogni opportuna declaratoria, voglia così giudicare:

- **in via preliminare:**
- **in via principale:** accertare e dichiarare, anche decidendo ai sensi dell'art. 279 c.p.c., l'inesistenza del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 comma 2 c.p.c. e la nullità e/o inesistenza della relativa notifica per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- **ancora in via principale:** accertare e dichiarare, per le ragioni in atti, l'inammissibilità e/o nullità del ricorso *ex adverso* proposto per nullità della procura alle liti;
- **nel merito, nella non creduta ipotesi in cui fossero respinte le assorbenti eccezioni di inesistenza del ricorso introduttivo, nonché di nullità e/o inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti:**
- **in via principale:** rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande del ricorrente, sia principali che subordinate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate e comunque inammissibili, per i motivi tutti esposti in narrativa;

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre C.P.A. e I.V.A.

- **In via istruttoria:**
- **rigettare in ogni caso** tutte le istanze istruttorie formulate *ex adverso* in quanto generiche ed inammissibili, irrilevanti, e/o comunque vertenti su circostanze valutative e documentali e pertanto inammissibili. In caso di loro ammissione si chiede fin d'ora di essere abilitati alla prova contraria;
- **dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'istanza** di ordine di esibizione *ex art.210 cpc* proposta da parte ricorrente, per le ragioni esposte in narrativa.
- si chiede, occorrendo e senza consentire alcuna inversione dell'onere della prova, **l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi, tutti preceduti dalla formula di rito "Vero che" :**

- 1) nel corso dell'anno 2010, il sig. Filazzola comunicava a Selecta che era venuta meno la sua disponibilità a prestare attività lavorativa in favore della società, oltre il normale orario lavorativo;
- 2) il sig. Filazzola dichiarava in sua presenza che era venuta meno la sua disponibilità a prestare attività lavorativa in favore della società, oltre il normale orario lavorativo;
- 3) nel corso dell'anno 2010 il sig. Filazzola interrompeva la prestazione di attività lavorativa oltre il normale orario lavorativo in favore di Selecta S.p.A.;
- 4) nel mese di gennaio 2011 il sig. Filazzola prestava di attività lavorativa in favore di Selecta S.p.A., oltre il normale orario lavorativo;
- 5) nel mese di febbraio 2011 il sig. Filazzola prestava di attività lavorativa in favore di Selecta S.p.A., oltre il normale orario lavorativo;
- 6) nel mese di marzo 2011 il sig. Filazzola prestava di attività lavorativa in favore di Selecta S.p.A., oltre il normale orario lavorativo;
- 7) il sig. Filazzola in data 14.02.2011 rassegnava le proprie volontarie dimissioni dalla società Selecta S.p.A.;
- 8) per effetto della cessazione del rapporto di lavoro intercorso a seguito delle dimissioni rassegnate dal sig. Filazzola, Selecta S.p.A. liquidava al sig. Filazzola le competenze di fine rapporto.

Si indicano a testi sui capitoli da n. 1) a n. 8):

- sig. Silvia Stefinlongo presso Selecta S.p.A.;
- sig. Antonio Pigani presso Selecta S.p.A.;
- Sig. Alessandro La Martina presso Selecta S.p.A.

Si allegano i seguenti atti:

- a) copia del ricorso *ex* art. 414 cpc notificato a Selecta S.p.A. – soluzioni per comunicare;

Si producono i seguenti documenti:

- 1) estratto visura ordinaria della società Selecta S.p.A.;
- 2) estratto CCNL dipendenti aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali;

- 3) copia assunzione a tempo indeterminato datata 24.07.2007;
- 4) copia comunicazione di assunzione ordinaria;
- 5) copia busta paga relativa al mese di gennaio 2011;
- 6) copia busta paga relativa al mese di febbraio 2011;
- 7) copia busta paga relativa al mese di marzo 2011;
- 8) copia raccomandata a mano con oggetto: "lavoro straordinario" datata 20.12.2010;
- 9) copia raccomandata a mano con oggetto: "dimissioni" datata 14.02.2011;
- 10) copia ricevuta di invio comunicazione ordinaria;
- 11) copia raccomandata a.r. datata 22.05.2011 con oggetto "Antonio Sante Filazzola / Selecta S.p.A.";
- 12) copia raccomandata a.r. datata 25.05.2011 con oggetto "Vs. comunicazione del 22/05/2011 in merito al sig. Sante Filazzola";
- 13) copia richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione;
- 14) copia cedolino relativo al mese di aprile 2011.

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. n. 115/02 come modificato dalla legge n. 183/11, l'avv. Rossella Sciolti quale procuratore di Selecta S.p.A. dichiara di non proporre con la presente memoria di difesa domanda riconvenzionale, di non modificare domande già proposte, di non chiamare in causa terzi, di non svolgere intervento autonomo.

Bologna – Reggio Emilia, 20 dicembre 2012.

Avv. Rossella Sciolti



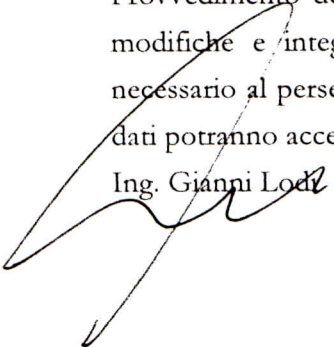
PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Ing. Gianni Lodi (C.F. LDOGNN57E12H500J) in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società Selecta S.p.A., corrente in San Martino in Rio (Reggio Emilia), via della Resistenza n. 47, C. F. e P. IVA 0196190000246, delega a rappresentare e difendere la stessa nel presente giudizio RG n. 920/2012 avanti al Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro promosso dal sig. Filazzola Antonio Sante, ed in ogni suo ulteriore grado e fase, anche di opposizione ed impugnazione cautelare ed esecutiva, l'Avv. Rossella Sciolti (C.F. SCLRSL61D54A944Z) del Foro di Bologna conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare, transigere, rinunciare agli atti di giudizio ed accettare analoga rinuncia, di deferire o riferire giuramento, di farsi sostituire in udienza, di chiamare in causa terzi, di eleggere domicilio, di ampliare e/o modificare le domande e le conclusioni, di proporre domande riconvenzionali, di chiedere misure cautelari, istruttorie, di promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari. Dichiaro di eleggere domicilio presso e nello studio dell'Avvocato Giordano Colli (C.F. CLLGDN74E01G337F) in Reggio Emilia (RE), Largo Marco Gerra n. 3.

Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al presente mandato presta completo ed informato consenso – in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 30.06.03 n.196 – all'utilizzo da parte del suddetto legale dei dati personali.

Acconsente, inoltre, alla permanenza negli archivi informatici del predetto avvocato degli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti) di cui all'art.4, comma 4 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 31.01.2000, sue successive modifiche e integrazioni, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito, conscio che a tali atti e dati potranno accedere tutti i terminali costituenti la rete telematica dello studio legale.

Ing. Gianni Lodi



È autentica la firma
Avv. Rossella Sciolti

